



## **ISTITUTO PARITARIO MECENATE**

*Istituto Tecnico Settore Economico – Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing;  
Indirizzo Turismo*

*Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni*

*Istituto Professionale Settore Servizi – Indirizzo Sanità e Assistenza Sociale*

*Percorso IeFP – Operatore del Benessere – Indirizzo Estetica*

Via del Circuito, 71 – 65121 PESCARA – Tel: 085.63339 – Fax: 085.4510298 – E-mail:  
segreteria@istitutomecenate.it - Pec: istitutomecenate@pec.it – Sito: [www.istitutomecemate.it](http://www.istitutomecemate.it)

### **PTOF – Allegato n° 1 – REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO

### Premessa

La scuola è luogo aperto a tutti, nel quale è possibile convivere armoniosamente purché ciascuno degli attori coinvolti si attenga alle regole dettate dalla convivenza civile e ottemperi ai propri compiti e doveri. Doveri ed adempimenti del personale dipendente, sia esso docente, amministrativo o ausiliario, sono regolati dalla normativa vigente e dal CCNL applicato. Ogni studente, invece, è tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, così come previsto dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, successivamente modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

### Disposizioni generali

#### Prevenzione e protezione

Tutto il personale e tutti gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nel DVR di Istituto, redatto appositamente dal RSPP e illustrato nelle sue sezioni di rilievo. La struttura è dotata di tutti i presidi necessari e dei percorsi di fuga in caso di emergenza. In corso di anno scolastico verranno pianificate esercitazioni di evacuazione di cui sarà dato rilievo negli appositi verbali.

### Docenti

Gli insegnanti nel rispetto della libertà di insegnamento, nell'ambito della Costituzione, dell'ordinamento scolastico e nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero degli studenti, avranno cura di assicurare alla scuola la sua funzione educatrice, volta a formare persone libere e responsabili. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo ed alla formazione umana e critica della loro personalità. I docenti, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, secondo le disposizioni vigenti:

- a. sono tenuti quotidianamente a informarsi, attraverso la bacheca d'Istituto, circa eventuali comunicazioni della Presidenza e della Segreteria, a leggere e contestualmente firmare le circolari;
- b. sono tenuti quotidianamente a firmare e compilare con cura il registro personale e quello di classe;
- c. sono tenuti a richiedere autorizzazione al Delegato del Gestore per tutte le richieste di permesso e di assenza, dandone altresì comunicazione al Collaboratore della Dirigenza, incaricato delle sostituzioni; provvederanno a garantire la sostituzione i colleghi liberi presenti in orario;
- d. dovranno presentare al Coordinatore delle attività didattico educative, entro la data stabilita, il piano di lavoro annuale; nel corso dell'anno, potranno, comunque, apportare le integrazioni o le modifiche necessarie a garantire il successo scolastico di ciascun allievo. I docenti daranno atto dell'attività svolta durante l'anno scolastico nella relazione finale, indicando i contenuti sviluppati, gli obiettivi raggiunti e la motivazione dell'eventuale revisione del piano di lavoro;
- e. adegueranno la loro attività valutativa, oltre che alla normativa, anche alle specifiche determinazioni che i Consigli di classe vorranno segnalare durante l'anno. In particolare si raccomanda l'adeguata distribuzione nel tempo di queste ultime, l'ampia illustrazione agli alunni ed alle famiglie. Si ricorda che ogni docente è tenuto, in avvio di anno scolastico, ad illustrare alla classe il programma delle attività con evidenza delle competenze da raggiungere ed delle modalità di verifica che verranno utilizzate, siglando con gli alunni un vero e proprio patto formativo;
- f. correggeranno i compiti nel più breve tempo possibile e discuteranno i risultati con gli studenti;
- g. per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, saranno presenti in istituto per adempiere a tale obbligo di servizio;
- h. segnaleranno tempestivamente alla Dirigenza i casi di assenze numerose o periodiche e le eventuali problematiche comportamentali o di apprendimento;

- i. osserveranno una diligente sorveglianza dei propri alunni per tutto il tempo in cui sono loro affidati e, quindi, anche nelle pause previste per il cambio dell'ora e per la ricreazione;
- j. coopereranno per il buon andamento della scuola impegnandosi a realizzare tutto quanto deliberato dagli organi collegiali competenti.

### Responsabilità del docente

La vigilanza sugli alunni rientra, con l'attività didattica e valutativa, tra i compiti fondamentali del docente ed è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi. A tale scopo si raccomanda, a tutela dei docenti oltre che degli allievi, l'assoluta puntualità nella presenza in classe, la rapidità dei trasferimenti al cambio dell'ora, la tempestività nell'azione preventiva con l'eventuale convocazione dei genitori per quei comportamenti inadeguati degli alunni che possono creare danni a se stessi e ai compagni.

L'obbligo di vigilanza non si esaurisce alla sola vigilanza durante le lezioni, ma si estende alla durata dell'attività scolastica in genere (ricreazione, gite scolastiche, visite didattiche, pause dalla lezione, assemblee, attività extracurricolari). In particolare la vigilanza durante la pausa prevista per la ricreazione coinvolge sia i docenti dell'ora che precede la ricreazione sia quelli dell'ora che segue. Il personale ausiliario e quello amministrativo collaborano nella vigilanza.

Se esaminiamo la **responsabilità civile dell'insegnante** possiamo affermare che la stessa ha una duplice natura e dobbiamo distinguere il caso di danno cagionato dall'alunno a terzi e danno cagionato dall'alunno a se stesso.

Nel caso di danno cagionato a terzi si applica l'art. 2048 2° co c.c. che prevede la responsabilità degli insegnanti per "culpa in vigilando"; ha natura di responsabilità extracontrattuale e determina la necessità per la scuola e l'insegnante di provare di aver fatto in via preventiva tutto quanto era possibile per evitarlo (colpa presunta). Il dovere di vigilanza va inteso in senso relativo, cioè correlato all'età e al grado di maturazione dell'alunno in relazione al caso concreto.

Nel caso in cui l'alunno non provoca danni a terzi ma a se stesso, la responsabilità della scuola e dell'insegnante ha natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) in quanto con la domanda di iscrizione si crea un vincolo negoziale in forza del quale scuola e insegnante hanno l'obbligo di vigilare e garantire l'incolumità dell'alunno anche impedendo che egli danneggi se stesso. Spetta al danneggiante (scuola – docente) provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

### Infortuni e malesseri

In caso di infortunio o malessere di uno studente, di un docente o di altro componente della comunità scolastica, viene allertato ad intervenire l'addetto al primo soccorso che dà incarico di informare il Dirigente Scolastico. Quest'ultimo, in caso di gravità dell'infortunio o del malessere, inoltrerà richiesta di intervento urgente al servizio sanitario di emergenza e avviserà i famigliari.

### Genitori

I genitori hanno il diritto – dovere di partecipare alle attività dell'Istituto direttamente o per mezzo dei propri rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Istituto o ai singoli Consigli di classe. In considerazione del particolare servizio offerto dalle istituzioni scolastiche paritarie, la collaborazione scuola – genitori è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi educativi e di apprendimento. Sarà cura della segreteria di Istituto provvedere a registrare, all'atto dell'iscrizione, recapiti telefonici e indirizzi mail di entrambi i genitori, portandoli contestualmente a conoscenza delle modalità comunicative utilizzate nelle comunicazioni scuola – famiglia.

In particolare si segnala che si provvederà a:

- inviare sms per comunicare ogni giorno di assenza del proprio figlio dalle lezioni;
- telefonare per comunicare giorni ripetuti di assenza del proprio figlio dalle lezioni (assenze protratte per più di 3 giorni consecutivi) in modo da verificarne anche le motivazioni;

- inviare comunicazione a mezzo mail o corrispondenza scritta per segnalare:
  - a. un numero elevato di assenze che potrebbe determinare carenze nella preparazione scolastica
  - b. iniziative dell'Istituto inerenti la preparazione scolastica in orario curricolare o iniziative da avviare in orario extracurricolare
  - c. carenze riportate nelle valutazioni infraquadrimestrali e quadrimestrali che comportano la necessità di attivare un recupero in itinere o in orario extracurricolare;
- inviare comunicazione a mezzo raccomandata per segnalare un numero elevato di assenze che potrebbe pregiudicare il superamento dell'anno scolastico o l'attribuzione di note disciplinari o sospensioni dalla frequenza dovute a gravi e reiterati comportamenti.

### **Studenti**

Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto dello Statuto degli studenti e delle studentesse riportato di seguito, in attuazione del DPR 249/98.

#### **Ingresso a scuola e ritardi**

La puntualità è un dovere di tutti. L'orario di inizio delle lezioni è fissato per tutti alle ore 9:00; l'ingresso è consentito a partire dalle ore 8.45; gli insegnanti potranno ammettere in classe gli alunni ritardatari fino alle ore 09:10 senza che tale ritardo comporti l'assenza dalla 1<sup>a</sup> ora di lezione. L'ingresso a scuola dopo le ore 9:10 va autorizzato da parte del personale di segreteria e giustificato da validi motivi; l'ingresso in classe oltre le ore 09:10 comporterà la registrazione dell'assenza dalla 1<sup>a</sup> ora di lezione.

L'ingresso oltre la 1<sup>a</sup> ora di lezione sarà consentito solo in casi eccezionali e documentati, nonché autorizzati dalle famiglie e dalla Direzione scolastica.

Il coordinatore di classe provvede al monitoraggio costante dei ritardi e delle assenze degli alunni, dandone tempestiva informazione alla Direzione scolastica o ai collaboratori di segreteria preposti a tali operazioni di verifica e controllo.

Agli alunni pendolari che hanno difficoltà a raggiungere l'Istituto in funzione degli orari dei mezzi di trasporto, potrà essere concesso un permesso permanente di ingresso in ritardo, sempre dietro richiesta scritta e motivata di un genitore.

#### **Assenze**

Le assenze dovranno essere giustificate attraverso la comunicazione diretta tra scuola e famiglia e, in caso di assenza per malattia mediante certificato medico.

Il coordinatore di classe provvede al monitoraggio delle assenze di ciascun alunno, tenendo in considerazione la somma delle stesse e ponendola in relazione al numero massimo di assenze consentite dalla normativa vigente – Art. 14 co.7 DPR 122/2009.

Per il calcolo del limite massimo di assenze (25% del monte ore annuale) deve essere preso in considerazione l'orario complessivo annuale delle lezioni, pari al numero di ore di lezioni settimanalmente previsto moltiplicato per 33 settimane.

In considerazione del diverso monte ore settimanale di lezione, si riporta di seguito uno schema riepilogativo per ciascun indirizzo di studi attivo presso l'Istituto Paritario Mecenate.

Istituto Tecnico Settore Economico – Indirizzo AFM - Indirizzo TURISMO		
Classe	Orario complessivo annuale delle lezioni	Soglia del 25% di assenze da non superare
I <sup>a</sup>	1055	264 ore
II <sup>a</sup>	1055	264 ore
III <sup>a</sup>	1055	264 ore
IV <sup>a</sup>	1055	264 ore
V <sup>a</sup>	1055	264 ore

Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica Istituto Professionale Settore Servizi – Indirizzo Socio Sanitario		
Classe	Orario complessivo annuale delle lezioni	Soglia del 25% di assenze da non superare
I <sup>^</sup>	1056	264 ore
II <sup>^</sup>	1055	264 ore
III <sup>^</sup>	1055	264 ore
IV <sup>^</sup>	1055	264 ore
V <sup>^</sup>	1055	264 ore

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sui relativi registri (personale e di classe). Si richiama la massima attenzione nella compilazione dei registri in quanto, in sede di scrutinio, il monte ore di assenze complessivo e per materia comparirà automaticamente in corrispondenza della posizione di ciascun alunno.

Per gli alunni che fossero impegnati in momenti formativi personalizzati appositamente predisposti e previsti, tali momenti vengono computati quali ore di regolare presenza a scuola.

L'art. 14 co. 7 del DPR 122/09 prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite di assenze previsto (25% monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e a condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio insindacabile del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il collegio docenti ha definito le fattispecie generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- certificazione dei servizi sociali attestante che l'alunno/a rappresenta l'unico sostegno alla famiglia;
- separazione dei genitori in coincidenza con il periodo di assenza (documentata da autocertificazione degli stessi);
- gravi patologie dei componenti il nucleo familiare che comportano la necessità di assistenza da parte dell'alunno/a (documentata da certificazione medica del familiare e autocertificazione dello stesso che richiede assistenza);
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- difficoltà di trasporto per assenza di mezzi che consentano il rientro al luogo di residenza o domicilio ad un orario congruo, ritenendo che si possa considerare congruo il rientro a casa entro le 15.00;
- gravi e documentati motivi familiari.

A tali fattispecie si aggiungono quelle indicate dalla C.M. 20/2011:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tutte le motivazioni dovranno essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate e accolte dal Coordinatore delle attività educative e didattiche e comunicate al Consiglio di classe.

Al di fuori delle suddette regole qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno sarà conteggiata.

#### Uscite anticipate

La richiesta di eventuale uscita in anticipo dovrà essere avanzata personalmente da un genitore al collaboratore della presidenza. Agli alunni pendolari che hanno difficoltà a raggiungere l'Istituto e a rientrare al luogo di domicilio o residenza in funzione degli orari dei mezzi di trasporto, potrà essere concesso un permesso permanente di uscita in anticipo, sempre dietro richiesta scritta e motivata di un genitore.

#### Uscite dalle aule durante le ore di lezione

Durante le lezioni gli alunni possono allontanarsi dall'aula solo per necessità e comunque per un breve intervallo di tempo, dietro richiesta avanzata al docente presente in classe. Qualora l'alunno permanga al di fuori dell'aula per un lasso di tempo superiore a quello autorizzato, il docente potrà annotare l'assenza dello stesso nell'ora di lezione interessata.

Al cambio dell'ora gli studenti dovranno rimanere nelle aule.

Alla fine dei compiti in classe gli alunni non potranno uscire in gruppo a meno che non siano accompagnati dal docente presente in classe.

#### PCTO

Nelle ore in cui gli alunni sono impegnati nel progetto di PCTO valgono le medesime regole sopra richiamate.

Quando sono in calendario ore di formazione frontale da svolgersi in gruppo, gli alunni eventualmente non interessati dal programma di ASL, resteranno in aula e svolgeranno regolarmente la lezione prevista con il docente incaricato. Al termine del triennio ciascun allievo dovrà dimostrare di aver frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo del Programma di PCTO.

### **Statuto degli studenti e delle studentesse**

#### *Art. 1 – Vita della comunità scolastica*

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### Art. 3 – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana previsto dal comma

- 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9. *bis*. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9. *ter*. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### Art. 5 - *Impugnazioni*

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di

designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### *Art. 6 - Patto educativo di corresponsabilità*

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### *Art. 7 - Disposizioni finali*

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

### **REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Il presente regolamento disciplinare attua l'art. 3 studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

#### *Art. 1 . Mancanze ai doveri scolastici*

1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente e con rispetto degli orari stabiliti dall'Istituto le lezioni curricolari, i corsi integrativi, di recupero, di sostegno, nonché le attività sul territorio previste dalla programmazione didattica; ai fini della presente disposizione sono da intendersi ricomprese nell'ambito delle lezioni curricolari le ore di stage e di alternanza scuola lavoro ove previste dal piano di studi.
2. Lo studente è obbligato, altresì, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio connessi allo svolgimento delle predette attività.
3. L'inosservanza dell'obbligo di regolare frequenza può essere giustificata dal Coordinatore delle attività didattico educative, sentiti gli insegnanti, solo nell'ipotesi in cui ricorrano gravi e documentati motivi.
4. La violazione degli obblighi previsti dai commi precedenti comporta la sanzione disciplinare dell'ammonizione verbale o scritta.
5. Quando la violazione dell'obbligo di regolare frequenza è attuata da un gruppo consistente di studenti, in concorso tra loro, mediante occupazione della scuola, si applica la sanzione

della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni o, quando ricorrano le condizioni richieste dal DPR n.249/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007 e dall'art. 10 del presente regolamento, le sanzioni di grado superiore (art. 9, lettere f. e g.), salve le azioni di risarcimento per danni previste dalle leggi ordinarie.

*Art. 2. Obbligo di partecipazione al dialogo educativo*

1. L'alunno è tenuto a partecipare al dialogo educativo.
2. Gli studenti che violano il predetto obbligo, anche disturbando il normale andamento didattico, possono essere allontanati dall'aula o sottoposti ad ammonizione scritta, tenuto conto delle circostanze e della gravità del caso.
3. Non è consentito l'uso del telefonino e dei lettori musicali durante le ore di lezione e durante gli spostamenti da o verso la palestra, le aule o i laboratori. Viene autorizzato l'uso degli stessi solo durante la pausa di ricreazione. L'apparecchio deve essere tenuto spento e sotto custodia. Nel caso in cui lo studente, sollecitato a spegnere il dispositivo, non rispetti l'invito gli verrà applicata la sanzione disciplinare dell'ammonizione verbale o scritta. Quando l'apparecchio è usato per raccogliere, comunicare o diffondere immagini o altri dati personali altrui, si applica, inoltre, l'art. 5 del presente regolamento.
4. L'apparecchio può essere ritirato dal docente fino alla fine della lezione. Il Coordinatore delle attività didattico educative può, comunque, disporre il ritiro dell'apparecchio e la riconsegna dello stesso ai genitori dell'alunno in quei casi in cui lo stesso viene utilizzato dallo studente in modo non responsabile e lesivo della concentrazione richiesta durante le normali attività didattiche.
5. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, sono soddisfatte previa autorizzazione del docente; la scuola garantisce, comunque, la possibilità di comunicazione tra famiglia e studenti, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria amministrativa.

*Art. 3. Verifiche scritte*

1. Lo studente è tenuto ad un comportamento di correttezza e buona fede, nel quadro di un processo volto allo sviluppo della personalità dei giovani e alla valorizzazione del loro senso di responsabilità.
2. All'alunno che viene sorpreso a copiare nel corso di una prova scritta è irrogata la sanzione dell'ammonizione scritta.

*Art. 4. Allontanamento arbitrario*

1. Allo studente che arbitrariamente si allontana dall'aula o dall'edificio scolastico è irrogata la sanzione dell'ammonizione scritta o la sospensione dalle lezioni.

*Art. 5. Correttezza del comportamento*

1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Coordinatore delle attività didattico educative, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e di terzi un comportamento di rispetto e correttezza
2. Gli studenti che, a scuola o nell'ambito di attività svolte dall'Istituto, tengono una condotta che concreti la violazione del predetto obbligo (come: mancanza di rispetto, offesa) sono sottoposti ad ammonizione scritta o a sospensione dalle lezioni.
3. Gli studenti che tengono un comportamento di minaccia, aggressività, prepotenza, danneggiamento di beni personali, furto o altri reati, nei confronti dei soggetti individuati nel primo comma, sono sottoposti alla sanzione della sospensione dalle lezioni.
4. Gli studenti che, a scuola o nell'ambito di attività svolte dall'Istituto, utilizzano telefonini,

videofonini o altri dispositivi elettronici raccogliendo, comunicando, diffondendo immagini e altri dati personali altrui non autorizzati e/o non consentiti dalle norme dell'ordinamento, sono sottoposti alla sanzione della sospensione dalle lezioni. È fatta salva, naturalmente, ogni azione per il risarcimento dei danni, oltre che l'applicazione delle sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy (Vedi Direttiva Ministeriale n. 104 del 30.11.2007, che richiama le disposizioni in materia)

2. Nei casi previsti dai commi precedenti, è irrogata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica da 15 giorni al termine dell'anno scolastico, quando lo studente abbia commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento è commisurata in tali casi alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui ai commi precedenti, è irrogata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nel caso di recidiva o di atti di violenza grave o che ingenerano un elevato allarme sociale per la loro particolare gravità.

#### *Art. 6. Falsificazione di atti*

1. Lo studente che falsifica, altera o danneggia i propri documenti personali è sottoposto alla sanzione della sospensione fino a 5 giorni senza obbligo di frequenza.
2. Allo studente che falsifica, altera o danneggia documenti ufficiali della scuola è irrogata la sanzione della sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza, da un minimo di 3 ad un massimo di 15 giorni.

#### *Art. 7. Osservanza delle prescrizioni di sicurezza*

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai responsabili dell'Istituto. La violazione del presente obbligo è sanzionata con l'ammonizione scritta, o con l'allontanamento dall'aula.

#### *Art. 8. Utilizzazione delle strutture*

1. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
2. Gli studenti che, intenzionalmente o per grave colpa, danneggiano le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e ogni altro elemento che costituisca patrimonio della scuola sono sottoposti alle sanzioni.
3. Agli studenti che deturpano, con disegni, scritte o altro mezzo, le aule, i corridoi, le aule speciali, l'aula magna e le mura dell'edificio sono irrogate sanzioni.
4. Gli studenti che cagionano gravi danni attraverso l'intrusione furtiva o non autorizzata nel complesso scolastico sono assoggettati alla sospensione con allontanamento dalle lezioni da 10 a 15 giorni, o, quando ricorrano le condizioni richieste dagli articoli 10 e 11, le sanzioni di grado superiore (art. 9, lettere e. e f.).
5. Gli studenti che indebitamente si appropriano dei beni della scuola sono tenuti a restituire quanto illecitamente acquisito e sono sottoposti alla sospensione con allontanamento da 5 a 10 giorni.
6. Sono fatte salve le azioni di risarcimento per danni previste dalle leggi ordinarie.

#### *Art. 9. Sanzioni*

In relazione agli obblighi individuati nel presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni:

- a. Ammonizione verbale (*dopo 3 ammonizioni verbali applicazione di una nota scritta*);
- b. Ammonizione scritta (*con 3 note scritte convocazione dei genitori*);

- c. Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza da un minimo di 1 a un massimo di 15 giorni (*con 5 note scritte sospensione per 3 giorni con o senza obbligo di frequenza a seconda della gravità del caso*);
- d. Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni al termine dell'anno scolastico (*con 3 sospensioni per almeno 3 giorni senza obbligo di frequenza o per casi particolarmente gravi*);
- e. Allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all'esame di Stato (*con più di 3 sospensioni senza obbligo di frequenza*).

Le sanzioni previste dai punti c), d), e), sono comunicate alle famiglie degli studenti; il coordinatore di classe in cui l'alunno è inserito può, tuttavia, comunicare alla famiglia anche l'applicazione delle altre sanzioni, quando questo appaia opportuno dal punto di vista didattico o educativo.

*Art. 10. Principi e criteri generali di applicazione delle sanzioni*

1. Si applicano in materia le disposizioni del DPR n. 249/1998 235/2007.
2. Quando emergano circostanze valutabili a favore dello studente, considerata la precedente condotta, la sanzione prevista dal presente regolamento può essere ridotta o sostituita da una sanzione meno grave.
3. La reiterazione dell'infrazione disciplinare comporta l'applicazione della sanzione più grave.
4. Ai fini della presente disposizione, non si può tenere conto delle sanzioni disciplinari, decorso l'anno scolastico in cui sono state irrogate.
5. E' sempre possibile prevedere la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, in alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, tutte le volte in cui ciò appaia opportuno in relazione alle esigenze didattiche, educative, personali e familiari dello studente.

*Art. 11. Uscite didattiche – Visite guidate – Viaggi d'istruzione*

1. Gli alunni che abbiano riportato nelle loro valutazioni intermedie e quadrimestrali un voto di condotta inferiore a 8, saranno esclusi dalla partecipazione a viaggi d'istruzione (le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento). Potranno essere esclusi dalla partecipazione a uscite didattiche e visite guidate gli studenti che abbiano riportato gravi sanzioni disciplinari e/o sospensioni.

*Art. 12. Organi competenti ad irrogare le sanzioni*

1. L'ammonizione verbale viene comminata dal Docente o dal Coordinatore delle attività didattico educative.
2. L'ammonizione scritta viene comminata dal Docente o dal Coordinatore delle attività didattico educative.
3. L'allontanamento dall'aula viene irrogato dal Docente o dal Coordinatore delle attività didattico educative.
4. La sospensione con obbligo di frequenza viene disposta dal Coordinatore delle attività didattico educative.
5. Il provvedimento di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni è adottato dal Consiglio di Classe.
6. Le sanzioni che comportano allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono

irrogate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### *Art. 12. Procedure*

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. L'infrazione viene sempre annotata sul registro di classe.
3. L'allontanamento dall'aula viene verbalizzato sul registro di classe, dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni. Lo studente deve essere affidato, per il tempo in cui rimane fuori dall'aula, ad un collaboratore scolastico perché provveda alla sorveglianza.
4. Il Coordinatore delle attività didattico educative applica le sanzioni di propria competenza, sentito l'alunno ed il professore verbalizzante o il personale non docente che abbia rilevato l'infrazione e dopo aver valutato il caso, anche in merito all'eventuale reiterazione dell'infrazione da parte dell'alunno.
5. Quando il comportamento rientra tra quelli per cui è previsto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, il Coordinatore delle attività didattico educative richiede l'applicazione della sanzione al Consiglio di Classe, che deve essere convocato nei sette giorni successivi insieme allo studente e ai genitori (o a chi ne fa le veci).
6. Il Consiglio di Classe, presieduto dal Coordinatore delle attività didattico educative o da un suo delegato, procede nel modo seguente:
  - a. fase istruttoria: contestazione del fatto allo studente interessato e acquisizione delle ragioni; ciascun docente può intervenire, anche per chiedere chiarimenti e/o integrazioni.
  - b. fase deliberativa: si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio, alla presenza dei soli docenti. Il Coordinatore delle attività didattico educative propone la sanzione disciplinare; ciascun docente può intervenire, anche per presentare una proposta diversa. La deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto del Coordinatore delle attività didattico educative. Lo studente e la famiglia possono richiedere di convertire la sospensione in attività alternative; in tal caso, si seguono le disposizioni dell'art. 14.
  - c. fase informativa: la decisione del Consiglio di Classe è subito esposta verbalmente allo studente e/o ai genitori (o a chi ne fa le veci), che ne riceveranno in ogni caso comunicazione scritta mediante e – mail o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella stessa lettera, l'Istituto comunicherà i termini e l'organo al quale presentare l'eventuale ricorso contro l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'accettazione di attività alternative alla sospensione comporta la tacita rinuncia all'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare.
7. La deliberazione del Consiglio di Classe è validamente adottata quando lo studente e/o i genitori (o chi ne fa le veci), pur convocati dall'Istituto, non siano intervenuti alla riunione.
8. Quando il comportamento rientra fra quelli per cui è prevista la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di Istituto è convocato entro 7 giorni dalla rilevazione dell'infrazione. Il Consiglio di Istituto, dopo aver invitato l'alunno, accompagnato da un genitore, ad esporre le proprie ragioni, irroga la sanzione. Dello svolgimento della seduta, della decisione e delle motivazioni viene dato atto nel verbale.

#### *Art. 13. Attività alternative alle sanzioni*

1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari prevedono

- l'allontanamento dalla scuola in attività di natura sociale, culturale ed in generale a favore della comunità scolastica.
2. Il Coordinatore delle attività didattico educative, il Consiglio d'Istituto e il Consiglio di Classe, nell'ambito delle rispettive competenze, individueranno un percorso educativo tra le seguenti attività, tenendo conto, ove possibile, del principio della riparazione del danno:
    - a. attività di collaborazione, connesse agli obiettivi formativi, con enti collettivi senza fini di lucro, attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività di volontariato che offrano al ragazzo un'opportunità di riflessione e di crescita personale;
    - b. attività di collaborazione con l'Istituto che potranno concretizzarsi anche in piccoli lavori utili alla struttura (pulizia del giardino, riordino delle aule dopo la fine delle lezioni, ...)
    - c. attività di ricerca e approfondimento personale su un argomento funzionale alla programmazione della classe, circa il quale l'alunno sarà tenuto a relazionare ai compagni e all'insegnante;
    - d. attività di collaborazione consistente nell'aiutare compagni in difficoltà, secondo le indicazioni fornite dal docente coordinatore.
  3. I suddetti percorsi saranno attuati previo accordo sottoscritto tra scuola, famiglia ed eventuale ente collettivo coinvolto, al fine di condividere le finalità del percorso e la scelta dell'esperienza formativa attraverso la quale realizzarlo.
  4. Per tutta la durata del percorso, l'attività di volontariato sarà monitorata da un docente tutor individuato dal Coordinatore delle attività didattico educative e, nel caso previsto dalla lettera d., da un tutor indicato dall'associazione prescelta al proprio interno.
  5. Il docente incaricato di seguire l'alunno riferisce al Coordinatore delle attività didattico educative circa lo svolgimento dell'attività, anche sulla base di relazione del tutor esterno nel caso previsto dalla lettera d.;
  6. L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare; l'esito decisamente positivo del percorso educativo può, tuttavia, essere valutato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

#### *Art. 14. Impugnativa*

1. Contro le sanzioni disciplinari è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno all'Istituto, che decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 5 DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007.

#### *Art. 15. Patto educativo di corresponsabilità*

1. Nei primi giorni di avvio delle attività didattiche, i docenti e il personale di direzione illustrano agli studenti il presente regolamento che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra la scuola stessa gli studenti e le famiglie.
2. Tale documento può essere annualmente revisionato dalla Commissione di revisione del PTOF e proposto, per l'approvazione, al Consiglio d'Istituto.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(art.3, D.P.R. 21 Novembre 2007, n.235)

Il Patto educativo di corresponsabilità è un documento che, in fase di iscrizione al nostro Istituto, viene proposto agli studenti e alle loro famiglie per la condivisione ed accettazione dei diritti e dei doveri che si instaurano nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.

### **Docenti**

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici.

#### ***I docenti hanno diritto:***

- alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell'ambito delle coordinate indicate dal C.C.N.L. e dal Piano dell'Offerta Formativa. L'esercizio di tale libertà è volto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli studenti;
- al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti della comunità scolastica;
- a veder difesa e tutelata la propria dignità professionale;
- ad una scuola che funzioni, affinché possano esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di educatori;
- ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro;
- ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi (diritto-dovere).

#### ***I docenti hanno il dovere di:***

- mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa;
- svolgere le lezioni con professionalità e puntualità;
- vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli ambienti scolastici;
- rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica;
- creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e tra gli studenti e con le famiglie;
- saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza;
- progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti;
- essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare allo studente le proprie scelte metodologiche ed educative;
- fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata, nell'intento di attivare nei processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento;
- far conoscere alle famiglie in modo semplice e dettagliato il proprio percorso di lavoro e fornire indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli;

- elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà della classe e concordarle col proprio gruppo di lavoro (ad esempio calibrando l'entità del lavoro assegnato per casa; evitare di assegnare più di una prova di verifica in classe nella stessa mattinata, salvo casi eccezionali; ecc.);
- favorire l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti;
- non utilizzare i telefoni cellulari e non fumare durante le attività scolastiche offrendo agli studenti un modello di riferimento esemplare;
- essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia.

## **GENITORI**

I genitori sono responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e condividono tale compito con la scuola.

### ***I genitori hanno il diritto di:***

- essere rispettati come persone e come educatori;
- vedere tutelata la salute dei propri figli, nell'ambito della comunità scolastica, nel rispetto della riservatezza;
- essere informati sul "Piano dell'Offerta Formativa", sul Regolamento e su tutto quanto concerne la funzionalità della scuola;
- essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza del figlio;
- avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull'andamento socio relazionale e didattico del figlio;
- essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri atteggiamenti che possono risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del figlio;
- conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio, essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari eventualmente adottati;
- effettuare assemblee di sezione, di classe o d'Istituto nei locali della scuola, su richiesta motivata dei rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione, previo accordo col Dirigente Scolastico.

### ***I genitori hanno il dovere di:***

- trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
- stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- controllare periodicamente il monte ore di assenza dei propri figli attraverso l'accesso al registro elettronico;
- leggere e firmare tempestivamente gli avvisi e le comunicazioni inviate dalla scuola;
- permettere assenze solo per motivi validi e di ridurre il più possibile le uscite e le entrate;
- rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- controllare l'esecuzione dei compiti di casa (che rispondono all'esigenza di riflessione personale e di acquisizione di un'abitudine allo studio incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e impegni extrascolastici);
- partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o assemblee) e alle iniziative di formazione e informazione, anche con l'intervento di

- esperti, che la scuola propone;
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
  - educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni situazione;
  - recarsi a scuola con tempestività se convocati per comportamento insistito di disturbo che intralcia l'attività didattica;
  - essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e genitori;
  - curare l'igiene e l'abbigliamento decoroso dei figli;
  - raccomandare ai propri figli di tenere spenti i cellulari durante l'attività didattica;
  - rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche;
  - accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a carico del figlio finalizzati alla sua maturazione;
  - risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli ai sussidi didattici, alle attrezzature, concorrere al risarcimento quando non si possa o non si riesca ad individuare il/i, la/le responsabili.

## **STUDENTI**

Ogni studente deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli studenti.

### ***Gli studenti hanno il diritto:***

- ad essere rispettati da tutto il personale della scuola;
- ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell'età;
- ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l'identità di delle idee;
- ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento;
- ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno;
- ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti;
- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizi persona ma aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento;
- alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative;
- a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri,
- a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli uffici di segreteria.

### ***Gli studenti hanno il dovere di:***

- mantenere nei confronti del Coordinatore delle attività didattico educative, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni un comportamento ed un linguaggio rispettoso e consono a una corretta convivenza civile;
- rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi;
- frequentare regolarmente le lezioni;

- prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva ed evitando i disturbi;
- svolgere regolarmente ed in modo accurato i lavori assegnati;
- essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento del lavoro;
- non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai genitori); non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri
- rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integri gli spazi e gli arredi di cui si usufruisce.